

Adesione automatica alla previdenza complementare: decalogo e infografica di

Annarita Scarcella (Fonte: <https://www.edotto.com/> 19 giugno 2026)

Dal 1° luglio 2026 entra in vigore il nuovo meccanismo di [adesione automatica alla previdenza complementare](#) previsto dalla [legge di Bilancio 2026](#).

La riforma dispone sulla destinazione del **Trattamento di fine rapporto (TFR)** e introduce un sistema più rapido di adesione rispetto al precedente silenzio-assenso: il termine per esprimere la scelta non è più di 6 mesi, ma di **60 giorni dalla data di assunzione**.

La novità riguarda esclusivamente i **lavoratori dipendenti del settore privato assunti dal 1° luglio 2026**, con regole differenziate tra lavoratori di prima assunzione e lavoratori che hanno già avuto precedenti rapporti di lavoro.

In parallelo, le istituzioni stanno predisponendo istruzioni operative, informative e chiarimenti: la **Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)** ha avviato [consultazioni](#) sugli schemi relativi alle linee di investimento e alle prestazioni pensionistiche, mentre il Ministero del Lavoro, con Mefop e Consiglio Nazionale dei Giovani, ha reso disponibile un portale divulgativo dedicato. Il punto centrale della riforma è che, in mancanza di una scelta espressa entro 60 giorni, il lavoratore viene iscritto automaticamente alla forma pensionistica complementare individuata dai contratti collettivi o, in assenza, alla forma residuale prevista dalla normativa.

L'automatismo - è bene ricordare - **non riguarda più solo il TFR maturando**, ma può comportare anche il versamento del **contributo datoriale** e del **contributo del lavoratore** (se dovuto e nella misura prevista dagli accordi collettivi), con effetti decorrenti dalla data di assunzione.

Adesione automatica alla previdenza complementare dal 1° luglio 2026: decalogo

Si propone di seguire un utile decalogo degli obblighi del lavoratore e degli adempimenti del datore di lavoro.

Novità	Adempimenti lavoratore	Adempimenti datore di lavoro
1. Entrata in vigore dal 1° luglio 2026. Da questa data diventa operativo il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare	Prestare attenzione alla scelta sulla destinazione del TFR già al momento dell'assunzione	Adeguare le procedure di assunzione, gestione del TFR e comunicazione ai fondi pensione
2. Ambito soggettivo. La disciplina riguarda i lavoratori dipendenti assunti dal 1° luglio 2026 nel settore privato. Restano esclusi pubblico impiego, lavoratori domestici e,	Verificare se si rientra tra i lavoratori di prima assunzione o tra chi ha già avuto precedenti rapporti privati	Distinguere correttamente la posizione del neoassunto e raccogliere le informazioni necessarie

Novità	Adempimenti lavoratore	Adempimenti datore di lavoro
salvo diverse indicazioni attuative, lavoratori intermittenti		
3. Prima assunzione. Per prima assunzione si intende il primo rapporto subordinato instaurato dopo il 30 giugno 2026 da chi non ha già una posizione di previdenza complementare	Dichiarare la propria situazione previdenziale e valutare se aderire, non aderire o destinare diversamente il TFR	Consegnare informativa e modulistica al momento dell'assunzione, documentando l'avvenuta consegna
4. Termine ridotto a 60 giorni. Il lavoratore deve scegliere entro 60 giorni dalla data di assunzione, non più entro 6 mesi	Esprimere per iscritto la scelta sulla destinazione del TFR: fondo pensione, mantenimento in azienda, Fondo Tesoreria INPS ove applicabile, o rinuncia all'automatismo	Acquisire e conservare la dichiarazione del lavoratore; in mancanza di scelta esplicita, applicare il meccanismo di adesione automatica
5. Adesione automatica in assenza di scelta. Se il lavoratore non si pronuncia entro 60 giorni, scatta l'iscrizione automatica alla previdenza complementare	Sapere che il silenzio produce effetti: l'iscrizione avviene senza ulteriore manifestazione di volontà	Comunicare l'adesione al fondo pensione competente e avviare i relativi flussi contributivi
6. Destinazione del TFR. In assenza di scelta espressa, il TFR maturando viene conferito integralmente (o parziale nei casi consentiti) alla previdenza complementare	Valutare se conferire tutto il TFR o, se consentito dagli accordi applicabili, optare per un conferimento parziale con scelta esplicita	Applicare la scelta resa; in mancanza, destinare integralmente il TFR maturando alla forma pensionistica individuata
7. Contribuzione piena. L'adesione automatica comporta il versamento di TFR maturando, contributo datoriale e contributo del lavoratore, salvo specifiche eccezioni	Considerare che l'iscrizione incide anche sulla contribuzione periodica e non solo sulla destinazione del TFR	Calcolare e versare la contribuzione prevista da legge, contratti collettivi o accordi aziendali applicabili
8. Fondo di destinazione. Il fondo è quello previsto da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Se vi sono più fondi, rileva quello con più aderenti in	Sapere a quale fondo si verrà iscritti in caso di mancata scelta e valutare eventuali alternative entro i 60 giorni	Individuare correttamente il fondo collettivo di riferimento; in assenza, applicare la forma residuale, vale a dire il Fondo Cometa

Novità	Adempimenti lavoratore	Adempimenti datore di lavoro
azienda, salvo diverso accordo aziendale		
<p>9. Lavoratori non di prima assunzione. Per chi ha già lavorato occorre verificare se esiste una precedente adesione a previdenza complementare alimentata da TFR.</p>	<p>Dichiarare l'eventuale precedente iscrizione e chiarire se il TFR era già destinato a un fondo pensione.</p>	<p>Acquisire una dichiarazione sulla scelta previdenziale pregressa; se non esiste precedente adesione alimentata da TFR, il TFR resta in azienda o al Fondo Tesoreria INPS, ove previsto.</p>
<p>10. Investimenti, prova e comunicazioni. I flussi da adesione automatica non confluiscono più automaticamente nel comparto garantito, ma in linee coerenti con età e orizzonte temporale. L'automatismo si perfeziona solo dopo 60 giorni e non opera se il rapporto cessa prima</p>	<p>Attendere la comunicazione del fondo sull'avvenuta iscrizione e sulle linee di investimento; valutare eventuali modifiche successive</p>	<p>Monitorare il decorso dei 60 giorni, anche nei rapporti con periodo di prova o a termine; comunicare l'adesione al fondo, mentre la conferma finale al lavoratore compete al fondo pensione</p>

Previdenza complementare dal 1° luglio 2026

Percorsi per i lavoratori dipendenti del settore privato



Regola generale: il lavoratore ha 60 giorni dall'assunzione per scegliere la destinazione del TFR.



Si applica ai dipendenti privati assunti dal 1° luglio 2026.

Esclusi: lavoratori domestici e pubblico impiego. Intermittenti: salvo diverse regole attuative.

1) Lavoratori di PRIMA ASSUNZIONE nel privato



Definizione: primo rapporto di lavoro subordinato dopo il 30/06/2026 + nessuna posizione di previdenza complementare già attiva.



Entro 60 giorni dall'assunzione

A

**SCELTA
ESPLICITA
DI UN FONDO**



- Il lavoratore sceglie la forma pensionistica complementare.
- Il TFR va secondo la scelta effettuata.
- Possibile conferimento parziale del TFR solo se consentito dagli accordi applicabili.
- Si applicano anche contributo datore e contributo lavoratore minimo, se dovuto.

B

**RINUNCIA /
TFR NON ALLA
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE**



- Il TFR resta in azienda oppure al Fondo Tesoreria INPS, se applicabile.
- Non si perfeziona l'adesione automatica.

C

**NESSUNA SCELTA
ENTRO 60 GIORNI**

Adesione automatica piena



- Conferimento del TFR maturando per intero.
- Contributo del datore di lavoro nella misura prevista.
- Contributo del lavoratore nella misura minima prevista, se dovuto.
- Il contributo del lavoratore non è obbligatorio se la RAL è inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.

Decorrenza economica: dalla data di assunzione.

2) Lavoratori NON di prima assunzione nel privato



Definizione: assunti dal 1° luglio 2026, ma con precedenti rapporti di lavoro nel settore privato.



Il lavoratore ha già una posizione di previdenza complementare alimentata, in tutto o in parte, da TFR?

SÌ



- Il datore di lavoro acquisisce una dichiarazione del lavoratore.
- Il lavoratore può scegliere espressamente il fondo pensione.
- Se non esprime una nuova scelta entro 60 giorni, può operare l'adesione automatica / prosegue il conferimento alla previdenza complementare.
- La precedente scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare è, di regola, non reversibile.

NO



- Non scatta l'adesione automatica.
- Il TFR resta in azienda oppure al Fondo Tesoreria INPS, se applicabile.
- Il lavoratore può aderire successivamente in modo esplicito a un fondo pensione.



Adempimenti del datore di lavoro

1



Consegna l'informativa al momento dell'assunzione.

2



Consegna il modulo TFR2 / raccoglie la scelta scritta.

3



Per i non di prima assunzione, verifica la scelta previdenziale progressa.

4



Conserva prova della consegna e della scelta.



Tempistica dei versamenti in caso di adesione automatica



L'adesione e la competenza decorrono dalla data di assunzione.



I versamenti partono materialmente dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni.



Devono includere quanto maturato dalla data di assunzione.



Brevi note

In sintesi, la riforma rafforza il ruolo della previdenza complementare come canale ordinario di destinazione del TFR maturando per i nuovi assunti privati.

Per il **lavoratore** diventa essenziale compiere una scelta tempestiva e consapevole entro 60 giorni.

Per l'**azienda** aumenta il peso degli adempimenti informativi, documentali e contributivi: l'errore nella classificazione del lavoratore, nell'individuazione del fondo o nella gestione dei termini può produrre effetti economici e amministrativi rilevanti.

Il nuovo sistema, quindi, non è un semplice aggiornamento procedurale, ma un vero cambio di passo nella gestione del rapporto tra assunzione, TFR e previdenza integrativa.